

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

e residente in (prov. ...)

via/piazza n°

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle disposizioni del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sesto Fiorentino

Il dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

Firma non autenticata
(allegare fotocopia documento d'identità)

Stati, qualità o fatti giuridicamente rilevanti che sono a diretta conoscenza dell'interessato anche se relativi a terze persone.

N.B. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali e comportano la perdita del beneficio ottenuto.

Il destinatario dell'autocertificazione è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (T.U. in materia di privacy).

I cittadini appartenenti all' Unione Europea possono rendere dichiarazioni sostitutive alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari possono rendere dichiarazioni sostitutive, purché siano regolarmente soggiornanti in Italia e riguardino stati, fatti o qualità personali attestabili da enti pubblici italiani.

Non possono essere sostituiti con tali dichiarazioni i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

L' autentica della FIRMA e' necessaria solo se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e' rivolta ad un soggetto privato o al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (Art. 21 comma 1 e 2 del D.P.R. 445 /2000).

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non autenticata non e' soggetta all'imposta di bollo.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata e' soggetta all'imposta di bollo tranne che nei casi di esenzione previsti dalla tabella B del D.P.R. 642 /72 e successive modifiche.
